

CONVENZIONE

PER

LA PROMOZIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE E DELLE ATTIVITÀ ECO-SOSTENIBILI AD ESSE COLLEGATE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DEL PARCO LE VALLERE

PREMESSO CHE

1. In base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 "*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*" e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 "*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*", il 1° gennaio 2021 l'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese;
2. l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito "Ente-Parco") ha interesse a proseguire o riprendere alcune collaborazioni con soggetti pubblici o privati, avviate autonomamente dai due Enti in esso confluiti, citati al paragrafo precedente;
3. la società Abrate Tour s.r.l. (di seguito "Società") è proprietaria del complesso turistico-ricettivo che opera nel settore dell'outdoor, denominato "GRINTO" (campeggio con attrezzature di servizio), ubicato in prossimità della ex Riserva naturale Le Vallere (dal 1°/1/2021 facente parte del Parco naturale del Po piemontese);
4. il 27 settembre 2016 fu sottoscritta, fra l'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese e la Società, una convenzione per la *Realizzazione delle misure di compensazione ambientale, per l'utilizzo del marchio CollinaPo e per la gestione e individuazione del sistema integrato di servizi del Centro Parco Le Vallere*, ora scaduta;
5. la Società ha espresso l'interesse a stipulare una nuova convenzione con l'Ente-Parco, tramite cui definire le modalità di utilizzo di parte del parcheggio interno alla proprietà regionale denominata "Parco Le Vallere", riprendendo una forma di collaborazione fra l'ente pubblico e l'operatore privato, con vantaggi reciproci;
6. l'ex Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese aveva coordinato il dossier per il riconoscimento UNESCO a Riserva della Biosfera, avvenuto nel marzo del 2016, di un vasto

territorio che include l'area in questione e ha preso il nome di Riserva MaB "CollinaPo"; in tale ottica il Parco Le Vallere – dove è presente un sistema integrato di servizi che comprende un'area verde attrezzata di circa 30 ettari, il Giardino Fenologico C. L. Allioni, un Centro visite con sala convegni e sala mostre, nonché una Sede operativa dell'Ente-Parco – rappresenta una realtà da considerare in quanto collocata all'ingresso sud della città di Torino;

7. le azioni di coordinamento poste in essere per la gestione della citata proprietà regionale nel contesto delle Vallere, con l'inserimento delle attività ad ingresso controllato nelle giornate festive, come altri interventi di sicurezza, hanno migliorato la fruibilità anche contenendo il numero dei frequentatori e garantendo maggiore qualità;
8. gli obiettivi e le azioni adottate con la presente convenzione sono tra l'altro coerenti con quanto previsto dal punto 5) dell'art. 28-13-1ter delle norme di attuazione del PRGC del Comune di Moncalieri sull'area del complesso GRINTO, il quale stabilisce che *".... le destinazioni complementari (all'attività ricettiva) previste a servizio del villaggio turistico non potranno assumere carattere di prevalenza o di piena autonomia gestionale rispetto all'attività principale del campeggio"* e, ancora, che *"L'attività ricettiva all'aperto dovrà garantire la funzione primaria di piena fruizione ed accessibilità con le aree comprese nel 'Parco Le Vallere', ... (omissis) dovranno essere individuate adeguate soluzioni volte a conseguire la necessaria integrazione tra le funzioni svolte all'interno del villaggio turistico con le attività di carattere pubblico e svago promosse dal Parco Le Vallere"*;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (in seguito denominato "Ente-Parco"), Codice Fiscale 95000120063, rappresentato dal Direttore *ad interim*, dott. Daniele Piazza, all'uopo domiciliato presso la sede legale di Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL), autorizzato alla stipula con il decreto del Presidente n.41 del 30/11/2021;

e

la società Abrate Tour s.r.l. (in seguito denominato "Società"), Codice Fiscale/Partita IVA dell'Azienda 06040300011, rappresentata dal Titolare, sig. Patrizio Abrate, nato a Torino il 22/7/1964, all'uopo domiciliato presso la sede legale di corso Trieste, 60 – Moncalieri (TO);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione ha come obiettivo:

- a) la cooperazione generale del complesso “GRINTO” per la promozione del Parco naturale del Po piemontese e della Riserva della Biosfera “*CollinaPo*”, all’interno del Programma MaB (*Man and Biosphere*) e delle attività eco-sostenibili ad esse collegate;
- b) il mantenimento della già costituita area di servizi integrati “Parco Le Vallere”, comprendente: un’area verde attrezzata di circa 30 ettari, il Giardino Fenologico C. L. Allioni, un Centro visite con sala convegni e sala mostre, una Sede operativa dell’Ente-Parco, aree parcheggio, aree per il gioco dei bimbi, servizi di ricettività con attività complementare di fruizione.

In tale contesto, la convenzione regola anche le modalità con cui l’Ente-Parco mette a disposizione dei clienti del complesso “GRINTO” il proprio parcheggio.

ART. 3 – Modalità di gestione della convenzione.

Per la definizione delle modalità di gestione della presente convenzione è costituito un Comitato di misto composto da: il Direttore dell’Ente-Parco (o suo delegato) con due coadiutori e due rappresentanti della Società.

Il Comitato si riunisce di norma due volte all’anno per l’individuazione di un Programma di attività annuale che stabilisca anche gli aspetti economici e collaborativi fra Ente-Parco e Società, da approvarsi con decreto del Presidente. Tale programma deve prevedere, in particolare, la gestione reciproca di infrastrutture (es. aree a parcheggio) e/o di servizi prestati da GRINTO per il Parco Vallere.

Il parcheggio sarà disponibile, per gli ospiti del complesso GRINTO, secondo il calendario concordato nell’ambito del Programma annuale e secondo orari definiti in ragione dell’uso stagionale, per una disponibilità non superiore al 30% dei posti e non in via esclusiva. Come da prassi, dopo l’orario stabilito di chiusura serale, per le auto ancora presenti all’interno del parcheggio “Le Vallere”, si avvieranno le procedure in capo alla ditta incaricata dall’Ente-Parco della vigilanza notturna, che provvederà a chiudere i cancelli, inoltrando la segnalazione del numero di targa agli uffici competenti dell’Ente-Parco per la conseguente contestazione di sanzione amministrativa.

ART. 4 – Responsabilità

Per quanto attiene alle attività concordate nel Programma annuale, il decreto di approvazione ne stabilisce la definizione e le condizioni.

Nelle fasce orarie in cui sarà a disposizione il parcheggio “Le Vallere” non sarà garantito a carico dell’Ente-Parco alcun servizio di vigilanza dedicato alla salvaguardia delle auto parcheggiate; la Società avrà però la facoltà di attivarsi in tal senso, con un proprio servizio di vigilanza. In caso si

tratti di *guardie armate*, queste dovranno essere autorizzate ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza.

ART. 5 – Benefici accessori gratuiti reciproci tra i soggetti contraenti la convenzione

La Società si impegna a pubblicizzare la possibilità di avere a disposizione (a pagamento) le Guide del Parco per attività didattiche con le scolaresche o di accompagnamento per gruppi non scolastici, a piedi o in bicicletta.

ART. 6 – Compensi economici

Per il servizio sopra descritto la Società riconosce annualmente all'Ente-Parco un valore economico di € 6.000,00 (o.f.i.) che viene definito in relazione ai servizi di promozione turistica e di fruizione dell'area, con una quota annuale pari all'80% da corrispondere in servizi tecnici di comunicazione, comprensiva della produzione di materiali di informazione, e del restante 20% con versamento economico.

ART. 7 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Art. 8 – Disposizioni finali, costi, divergenze.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e il costo sarà a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Per ogni eventuale divergenza circa la presente convenzione, qualora non fosse possibile risolverla per via amichevole, il Foro competente è il Tribunale di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moncalieri, *data della firma digitale*

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Il Direttore *ad interim* – Daniele Piazza

Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005

Per ABRATE TOUR s.r.l. (timbro e firma):

Il Legale Rappresentante – Patrizio Abrate

Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005